



COMUNICATO

Oggetto: Comunicato inerente all'art. 51 comma 3 del Regolamento (UE) 2024/1183

In merito alla prossima entrata in vigore del nuovo quadro applicativo derivante dal Regolamento (UE) 2024/1183, meglio noto come eIDAS 2, l'Agenzia per l'Italia Digitale fornisce i seguenti chiarimenti in ordine al percorso di adeguamento progressivo richiesto ai prestatori di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'art. 51, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2014/910, come modificato dal medesimo regolamento europeo. Come noto, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 3 del Regolamento, dal 21 maggio 2026 i prestatori di servizi fiduciari qualificati già operativi nei servizi di firma remota e sigillo remoto sono tenuti a completare, in raccordo con gli organismi di valutazione della conformità, il percorso di qualificazione del nuovo servizio di gestione remota dei dispositivi qualificati, trasmettendo quanto prima a questa Agenzia la documentazione di conformità necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria.

La documentazione trasmessa dovrà dare evidenza che il servizio di gestione remota di firma e sigillo è erogato in conformità al quadro introdotto da eIDAS 2 e dovrà essere supportata dalla relativa valutazione del CAB competente. In particolare, l'onere di rilasciare il rapporto di valutazione della conformità compete esclusivamente al CAB accreditato secondo il framework eIDAS 2. Così come previsto dall'art. 7 del regolamento di esecuzione 2025/2162 tale rapporto è un allegato obbligatorio del certificato rilasciato dal CAB e deve quindi riportare il marchio dell'ente di accreditamento.

Resta fermo che l'adeguamento ai requisiti tecnici di dettaglio previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1567 della Commissione, del 29 luglio 2025, dovrà essere completato entro il 19 agosto 2027.

I prestatori di servizi fiduciari già operativi nei servizi di firma remota e sigillo remoto, per poter continuare a erogare tali servizi, sono tenuti a:

- verificare ed aggiornare la documentazione relativa al servizio già erogato, in modo che sia conforme alle previsioni del nuovo regolamento;
- sottoporre il servizio, nella formulazione coerente con il nuovo quadro regolatorio, alla valutazione del CAB competente;
- trasmettere ad AgID, quanto prima, esclusivamente la documentazione di conformità al quadro introdotto da eIDAS 2 per i nuovi servizi introdotti.

AgID conferma che, all'esito della ricezione della documentazione e del completamento dell'istruttoria di competenza, la qualifica del nuovo servizio sarà rilasciata con specifico atto amministrativo.